

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO PICCOLA INDUSTRIA DI
CONFINDUSTRIA ROMAGNA

Testo modificato dal Comitato Piccola il 25 maggio 2022 e il 6 febbraio 2024

Modifiche ratificate dal Consiglio Generale dell'Associazione il 26 maggio 2022 ed il 15 febbraio 2024

Articolo 1

È costituito nell'ambito di Confindustria Romagna il Comitato Piccola Industria.

Il Comitato ha lo scopo di tutelare la Piccola Industria e di promuoverne il potenziamento in armonia con lo sviluppo economico del territorio di riferimento.

Si intendono "piccole" le aziende che occupano fino a 50 dipendenti. Sono escluse dal perimetro delle piccole industrie così identificate le unità locali di imprese multi-localizzate o gruppi che superino la soglia di 50 dipendenti e le imprese controllate come definito dall'Art. 2549 del Codice civile da grandi imprese che superino la soglia di 249 dipendenti.

Articolo 2

Per attuare gli scopi di cui al precedente articolo, il Comitato può svolgere le seguenti attività in coordinamento con l'attività generale dell'Associazione:

- a) partecipare con le proprie rappresentanze alla formazione ed alla gestione della politica generale dell'Associazione;
- b) esaminare i problemi generali della piccola industria;
- c) elaborare idonee soluzioni a tali problemi e promuoverne la pratica realizzazione, avvalendosi di gruppi di lavoro appositamente costituiti;
- d) promuovere e realizzare l'iniziativa diretta ad una costante informativa dell'opinione pubblica e ad un continuo collegamento con i pubblici poteri al fine di sensibilizzarli sui problemi, gli obiettivi ed il ruolo della piccola industria nel territorio di riferimento;
- e) partecipare alle manifestazioni ed alle iniziative che rivestano interesse per la piccola industria, promosse sia da organismi regionali, nazionali che esteri.

Articolo 3

Il Comitato è composto dai rappresentanti eletti ogni da ciascuna delle Sezioni merceologiche di cui all'art. 18 dello Statuto di Confindustria Romagna, in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Sezione. Il diritto di voto spetta soltanto alle imprese che non occupino normalmente oltre cinquanta dipendenti. Gli eletti restano in carica quattro anni, e possono essere rieletti per un totale massimo di 2 quadrienni consecutivi.

Del Comitato fa parte senza diritto di voto anche l'ultimo Past President dello stesso.

Articolo 4

Il Comitato elegge al suo interno un Presidente che è membro di diritto del Consiglio di Presidenza dell'Associazione. Il Presidente ha un mandato quadriennale e può essere rieletto per solo un ulteriore mandato trascorsi due mandati quadriennali successivi.

Il Comitato elegge anche due vicepresidenti, espressioni delle province che non esprimono il Presidente, il mandato dei quali scade con quello del Presidente.

I Vice Presidenti possono essere eletti per massimo 2 mandati consecutivi e possono essere rieletti solo trascorso un mandato presidenziale quadriennale

L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti avvengono con votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato, nel rispetto delle norme previste dallo statuto dell'Associazione.

Il Presidente ed i Vice Presidenti devono possedere fin dall'atto dell'elezione il doppio inquadramento.

Il Presidente soprintende all'attività del Comitato e lo rappresenta nell'ambito dell'attività sociale; dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato e si rende, inoltre, interprete presso gli Organi direttivi dell'Associazione delle necessità delle imprese di minori dimensioni, in conformità alle deliberazioni del Comitato.

Il Presidente ha inoltre facoltà di invitare alle riunioni del Comitato esperti nelle tematiche in discussione per una migliore conoscenza e valutazione delle stesse.

Articolo 5

Il Comitato viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

La convocazione viene comunicata almeno sette giorni prima della data della riunione con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle materie da trattare. In caso di particolare urgenza motivata, il Comitato può essere convocato almeno 24 ore prima della data della riunione.

E' causa di decadenza immediata dal Comitato l'assenza per 5 riunioni consecutive nonché la mancata partecipazione ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare. La Sezione merceologica di competenza provvederà alla sostituzione del rappresentante decaduto.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti del Comitato, tranne i casi specificamente individuati in cui sia necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Delle riunioni del Comitato va redatto verbale a cura del Segretario che dovrà essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dallo stesso Segretario.

Articolo 6

Sono di competenza del Comitato:

- a) eleggere il Presidente del Comitato;
- b) eleggere i Vice Presidenti del Comitato, il mandato del quale scade con quello del Presidente;
- c) deliberare su quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento;
- d) costituire, ove se ne ravvisi l'opportunità, commissioni di studio dei problemi specifici della Piccola Industria
- e) deliberare sulle eventuali proposte di modifica da apportare al presente regolamento.

Articolo 7

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme statutarie e regolamentari della Associazione

NORMA TRANSITORIA

Le modifiche di cui agli articoli 3 e 4 relativi alla durata quadriennale del mandato dei componenti del Comitato e del mandato del Presidente e dei Vicepresidenti del Comitato saranno operative dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria di Confindustria Romagna delle relative modifiche statutarie trovando quindi applicazione nel primo rinnovo dopo detta approvazione.

A tal fine, tutti gli attuali componenti del Comitato saranno intesi al primo mandato con possibilità di elezione per un ulteriore mandato quadriennale.